

Imballaggi tutti riciclabili Esclusi i Pfas a contatto con alimenti

Paola Ficco



Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10 giugno è stata pubblicata la Comunicazione C/2026/3084 della Commissione recante il “Documento di orientamento per il Regolamento (Ue) 2025/40” su imballaggi e relativi rifiuti.

La comunicazione Ue ha un grande valore di orientamento perché dal 12 agosto 2026 il Regolamento 2025/40, come tale, si applica in tutta l'Unione con regole uniformi e direttamente applicabili e sostituisce, dopo oltre trent'anni, la direttiva 94/62/Ce che, invece, lasciava agli Stati membri spazi di attuazione.

Si tratta di una rivoluzione copernicana formale e sostanziale che ha generato moltissimi quesiti da parte di imprese e autorità nazionali alla Commissione Ue, la quale ha risposto con il Documento di orientamento in esame appena pubblicato: trentatre punti interpretativi per favorire l'applicazione uniforme del nuovo regime. La Comunicazione non è vincolante ma, di fatto, orienta vigilanza e scelte di conformità delle imprese. L'atto si occupa soprattutto di: definizioni (imballaggio, fabbricante, produttore, importatore); prescrizioni di sostenibilità (restrizioni Pfas senza esaurimento scorte, riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione al minimo, compostabilità); etichettatura; riutilizzo e obiettivi; fine vita e deposito cauzionale. Il tutto, in attesa delle misure di esecuzione che la Commissione annuncia per i prossimi anni.

Tra i molti temi emergono i seguenti:

Imballaggio

L'allegato I, Regolamento 2025/40, con i suoi esempi, è solo indicativo; quella che conta è la definizione dell'articolo 3, fondata su funzione (contenere, proteggere, consegnare, presentare) e uso previsto. Così, la tazza venduta vuota al consumatore non è imballaggio; la stessa tazza riempita di caffè nel punto vendita lo diventa, come «imballaggio di servizio». Siringhe e sacche endovenose preriempite, invece, restano parte integrante del prodotto e non sono imballaggi.

Fabbricante e produttore

Il fabbricante (uno per ogni imballaggio in tutta la Ue) è chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati. Due gli elementi: ruolo nella progettazione o fabbricazione dell'imballaggio e marchio. Se c'è un marchio, si presume che il titolare ne sia il fabbricante poiché costui determina anche le caratteristiche dell'imballo e ne garantisce la conformità alle regole di sostenibilità ed etichettatura. Il produttore è chi mette a disposizione per la prima volta l'imballaggio nello Stato membro ove diventerà rifiuto e lì adempie la sua responsabilità estesa (Epr), finanziandone la gestione: uno per ogni Stato membro. Le due figure possono anche coincidere.

Pfas

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti che contengono sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) in concentrazione pari o superiore ai valori limite di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento 2025/40 non possono più essere immessi sul mercato, senza un periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte: quanto immesso prima resta in commercio e non va ritirato, quanto arriva dopo deve essere conforme al Regolamento.

Riciclabilità

L'obbligo generale di riciclo degli imballaggi vale già dal 12 agosto 2026, ma i criteri di progettazione per il riciclaggio arriveranno con atti delegati attesi entro il 2028 e si applicheranno 24 mesi dopo; per il "riciclato su scala" (cioè la riciclabilità legata a una filiera industriale effettiva) dal 2035. Fino ad allora per i fabbricanti valgono i vecchi requisiti della direttiva 94/62 e le relative norme tecniche.

Etichettatura armonizzata

Dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione) l'etichetta Ue per la cernita sarà l'unica ammessa: le etichette nazionali dovranno sparire e gli Stati membri non potranno aggiungere prescrizioni proprie.

Deposito cauzionale

Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro deve raccogliere separatamente almeno il 90% all'anno, in peso, di bottiglie di plastica e contenitori metallici monouso per bevande fino a tre litri, istituendo sistemi di deposito cauzionale e restituzione, con cauzione addebitata al punto vendita e distributori finali tenuti ad accettare i vuoti dei prodotti che vendono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA